



Garda Chiese

consorzio di bonifica

Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376321278 email: info@gardachiese.it
PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 01706580204

REGOLAMENTO IRRIGUO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 125 del 23/04/2024

Sommario

1. GENERALITÀ E DISPOSIZIONI COMUNI.....	4
Art. 1.1 - Ambito di applicazione	4
Art. 1.2 - Inizio e chiusura della stagione irrigua	6
Art. 1.3 - Catasto irriguo e variazioni.....	6
Art. 1.4 - Stralci permanenti dal comprensorio irriguo consortile	6
Art. 1.5 - Esonero temporaneo dall'irrigazione	7
Art. 1.6 - Sospensione dell'irrigazione per cause di forza maggiore	8
Art. 1.7 - Responsabilità nell'esercizio dell'irrigazione.....	8
Art. 1.8 - Doveri degli utenti.....	9
Art. 1.9 - Rispetto delle norme di polizia idraulica	9
Art. 1.10 - Sospensione del servizio irriguo per morosità	10
Art. 1.11 - Penali	10
Art. 1.12 - Procedura di accertamento.....	11
2. IRRIGAZIONE A SOLLEVAMENTO	12
Art. 2.1 - Modalità di esercizio	12
Art. 2.2 - Tutela degli utenti di valle	13
Art. 2.3 - Mantenimento e ripristino delle fasce di rispetto	13
Art. 2.4 - Obbligo di manutenzione della rete privata	13
3. IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO	13
Art. 3.1 - Utilizzo e consegna dell'acqua	13
Art. 3.2 - Orari irrigui	13
Art. 3.3 - Richieste di variazione agli orari irrigui	14
Art. 3.4 - Concessione di bocchetta suppletiva	14
Art. 3.5 - Spostamento / dismissione di tratti di dispensatore	14
Art. 3.6 - Manovre di regolazione	14
Art. 3.7 - Transito dell'acqua	15
4. PLUVIRRIGAZIONE	15
Art. 4.1 - Modalità di erogazione.....	15
Art. 4.2 - Orari irrigui	15
Art. 4.3 - Richieste di variazione agli orari irrigui	16
Art. 4.4 - Concessione di idranti suppletivi	16
Art. 4.5 - Obblighi degli utenti	16
Art. 4.6 - Richiesta di nuova inclusione nel perimetro irriguo	17
Art. 4.7 - Richiesta di modifica ai tracciati delle condotte irrigue	17

Art. 4.8 - Accesso alle condotte e agli impianti	17
Art. 4.9 - Mancato utilizzo dell'acqua.....	18
Art. 4.10 - Danni alle strutture consortili	18
Art. 4.11 - Attrezzature e dotazioni irrigue	18
Art. 4.12 - Riparto dei costi energetici	19

1. GENERALITÀ E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la distribuzione e l'uso delle acque irrigue, nonché i vincoli cui le opere e le proprietà private devono sottostare per il corretto funzionamento del sistema irriguo.

Sono oggetto del Regolamento le seguenti tipologie di irrigazione praticate nel comprensorio:

Irrigazione a sollevamento: irrigazione di soccorso per asperzione (pioggia) praticata sui territori serviti dai canali naturali con funzione promiscua, lungo i quali sono presenti manufatti di sostegno che, opportunamente manovrati, creano invasi a monte da cui l'utente solleva autonomamente l'acqua e irriga per asperzione utilizzando i propri impianti meccanici. Questo tipo di irrigazione interessa il bacino irriguo "Medio Mantovano sollevamento" e parte del bacino irriguo "Destra Chiese".

Irrigazione a scorrimento: irrigazione a gravità in cui la risorsa idrica viene fornita tramite una rete di dispensatori / canalette / dugali (generalmente rivestiti in calcestruzzo) / tubazioni interrato. Questa tipologia irrigua è praticata nei bacini "Alto Mantovano", "Destra Mincio", "Medio Mantovano dispensatori", "Gatti" e parzialmente nei bacini "Asolana" e "Picenarda". L'irrigazione a scorrimento viene altresì praticata a livello oasistico nel territorio del Medio Mantovano sui cosiddetti "prati stabili" sfruttando l'invaso creato da sostegni sui canali naturali non rivestiti e derivando l'acqua per gravità.

Pluvirrigazione: la risorsa idrica viene fornita in pressione all'utente tramite una rete di condotte sotterranee, l'utente collega il proprio impianto di irrigazione all'idrante di spettanza e irriga per asperzione (tramite ali mobili o con semovente irriguo ad ala avvolgibile) o tramite impianti di microirrigazione. L'irrigazione mediante impianti pluvirrigui è praticata nel bacino di pianura "Rodigo-Goito" e nei bacini collinari "Foresto", "Paradiso", "Colombarola", "Pozzolengo", "Pozzi Castiglione-Solferino".

Nella planimetria di figura 1 è riportata la distribuzione delle diverse tipologie di irrigazione praticate nel comprensorio.

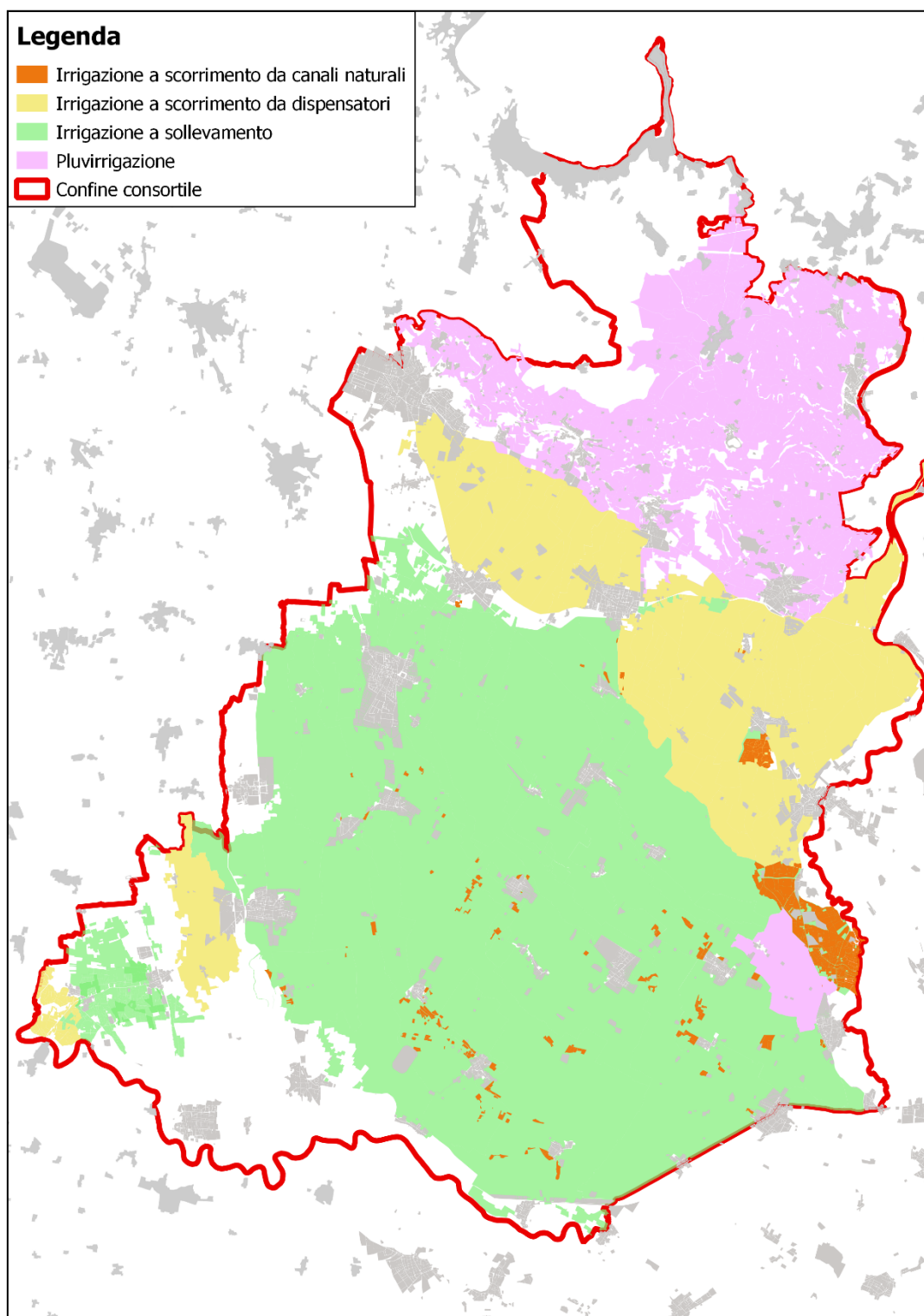


Figura 1 – Tipologie di irrigazione praticate nel comprensorio del Consorzio di bonifica Garda Chiese

Art. 1.2 - Inizio e chiusura della stagione irrigua

La stagione irrigua va dal **1° aprile al 30 settembre**, fatte salve superiori disposizioni emanate dagli enti competenti, particolari situazioni contingenti o emergenziali, nonché eventuali deroghe eventualmente ottenute dal Consorzio.

Per il bacino sotteso dall'impianto pluvirriguo "Rodigo-Goito" il periodo di erogazione va dal 15 aprile al 15 settembre.

Art. 1.3 - Catasto irriguo e variazioni

Il servizio irriguo è a favore dei terreni inseriti nel catasto irriguo consorziale sulla base del quale viene emesso il ruolo di contribuenza. I tributi irrigui sono calcolati applicando l'annuale aliquota alle superfici imponibili iscritte a ruolo.

L'utente è tenuto a comunicare al Consorzio entro il 30 novembre di ogni anno eventuali modifiche agli imponibili irrigui dei fondi che ne beneficiano. Il Consorzio provvederà quindi ad aggiornare il Catasto consortile ai fini della corretta imputazione del contributo irriguo nonché della corretta gestione degli orari irrigui, ove assegnati.

All'interno del bacino irriguo "Medio Mantovano" l'irrigazione a scorrimento da canali naturali è consentita solo in caso di prati stabili; qualora l'utente comunichi al Consorzio, o nel caso il personale consortile riscontri che un mappale iscritto nei ruoli consortili come "Scorrimento da canali naturali" non è più coltivato come prato stabile ma ospita una coltura differente, il Consorzio procederà d'ufficio a variare i ruoli consortili del mappale interessato dandone comunicazione all'utente.

Art. 1.4 - Stralci permanenti dal comprensorio irriguo consortile

È consentito l'inoltro al Consorzio di domanda di stralcio dal perimetro irriguo consortile, definitivo e non più reversibile, per:

- i fabbricati urbani;
- i fabbricati urbani D10 e A6;
- orti, parchi, cortili, aie e giardini di natura non agricola, tranne nei casi di accertata impossibilità tecnica di avvalersi dei servizi resi dai gestori acquedottistici e concomitante possibilità tecnica di continuare ad avvalersi dei servizi consortili;
- i terreni privi di strutture consortili di adduzione idrica per obiettiva impossibilità di irrigare e della conseguente assenza di beneficio irriguo, con esclusione del caso in cui l'impossibilità derivi da interclusione che attribuisce al titolare il diritto alla servitù coattiva di acquedotto per usi agrari ai sensi degli artt. 1033 e segg. c.c.;
- i terreni catastalmente classificati come bosco di alto fusto, ceduo o misto o le porzioni omogenee di superficie minima di 2000 m²;
- i terreni a palude, acquitrini, torbiere costantemente interessati dalla presenza di acqua o le porzioni omogenee di superficie minima di 1000 m²;
- i terreni ad elevata pendenza e conseguente impossibilità di coltivazione posti lungo un versante collinare, qualora la superficie interessata ed accertata superi il 10% dell'area dell'intera azienda, detratte le eventuali superfici a bosco o palude.

La domanda, corredata da idonea documentazione, deve essere inviata mediante l'idonea modulistica entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno da cui decorre lo stralcio.

Il Consorzio si riserva la facoltà di operare d'ufficio lo stralcio dal perimetro irriguo di immobili ricadenti nelle tipologie sopra elencate.

In caso di stralcio di terreno ricadente in zona con irrigazione turnata, allo stralcio consegue l'annullamento della dotazione irrigua assegnata.

Gli immobili stralciati rimarranno comunque assoggettati al contributo di bonifica.

Le infrastrutture irrigue consortili (tubazioni, ecc.) presenti sui terreni stralciati non potranno essere rimosse o modificate senza il preventivo assenso del Consorzio e la definizione dei relativi oneri e delle tempistiche mediante stipula di apposito atto convenzionale.

Gli oneri per le opere che si rendessero necessarie al fine di garantire l'irrigazione dei terreni agricoli limitrofi sono a carico esclusivo del richiedente.

Art. 1.5 - Esonero temporaneo dall'irrigazione

Bacini a scorrimento zona di pianura

È consentito inoltrare istanza di esonero temporaneo dalla sola irrigazione turnata a scorrimento della durata di 10 anni esclusivamente per i terreni interessati da colture orticole praticate in serra o escavazioni previste dal Piano Cave per consistenza e durata conformi al BURL regionale.

L'istanza dovrà essere inviata dal proprietario mediante l'idonea modulistica entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno da cui decorre l'esonero.

L'aliquota di contribuzione per i terreni esonerati viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di Bilancio di Previsione.

Bacini pluvirrigui e bacini a scorrimento "Gatti" e "Foresto"

L'Utente proprietario che intende rinunciare all'irrigazione può inoltrare istanza di esonero temporaneo al Consorzio, mediante l'idonea modulistica, dal 1° ottobre entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno da cui decorre l'esonero.

La richiesta di esonero può essere presentata dall'utente conduttore, purché la stessa sia sottoscritta anche dal proprietario.

L'esonero può essere richiesto per una durata di anni 1 (esonero annuale) oppure anni 5 (esonero quinquennale).

La domanda di esonero annuale decade automaticamente dopo un anno.

La domanda di esonero quinquennale decade automaticamente dopo cinque anni; l'utente può revocare la domanda quinquennale a partire dal successivo anno mediante una nuova specifica domanda di revoca da presentarsi secondo le medesime tempistiche e modalità della richiesta di esonero.

Le domande dovranno interessare, al minimo, la superficie a ruolo di un intero settore irriguo ricompreso in un'unica partita catastale. Non saranno accettate richieste per singoli mappali o per porzioni, salvo il caso in cui il conduttore abbia in affitto solo una porzione del settore di una stessa partita catastale, integrando la richiesta con copia del contratto di affitto registrato e considerando comunque accoglibili unicamente esoneri per unità immobiliari non difforni dall'unità minima individuata.

Per quanto riguarda il bacino irriguo di Pozzolengo, non essendo il bacino irriguo suddiviso in settori, il richiedente dovrà indicare superfici omogenee e conglobate e non superfici sparse; in particolare l'esonero viene concesso unitamente a tutti i mappali di una stessa partita catastale confinanti tra di

loro. Si considera motivo di separazione la presenza di una strada di uso pubblico almeno vicinale e comunque evidenziata in mappa, nonché la presenza di un corso d'acqua indicato in mappa con doppia riga continua. La presenza di una recinzione non costituisce motivo valido di separazione di un fondo non essendo accoglibili esoneri per unità immobiliari difformi dall'unità minima individuata (quali, ad esempio, porzioni di mappali indivisi) e costituita dalla singola particella catastale secondo le risultanze dei Pubblici Servizi Catastali.

Per quanto riguarda i bacini Scorrimento Gatti e Foresto la domanda dovrà interessare, al minimo, la superficie a ruolo dei terreni serviti dal medesimo dispensatore consortile.

In caso di passaggio di proprietà del terreno esonerato, l'esonero resta valido, essendo lo stesso legato al terreno e non al proprietario; l'eventuale revoca potrà essere richiesta nei termini previsti.

La concessione dell'esonero è emessa dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, a suo insindacabile giudizio, mediante specifico provvedimento deliberativo adottato entro il mese di febbraio.

Il canone irriguo per i terreni esonerati è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel Bilancio di Previsione.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva inoltre di stabilire, in sede di approvazione del bilancio di Previsione, un limite massimo di superficie complessivamente esonerabile all'interno dei vari bacini irrigui. In caso di istanza eccedenti tale limite, verrà data priorità alle istanze in base all'ordine di presentazione.

È fatto divieto assoluto all'Utente che ha ottenuto l'esonero di praticare l'esercizio irriguo sui terreni esonerati ovvero di cedere l'orario di spettanza ad altri utenti. In caso di trasgressione saranno applicate le penali stabilite dal presente Regolamento.

Art. 1.6 - Sospensione dell'irrigazione per cause di forza maggiore

In casi di forza maggiore (carezza idrica, guasti o danni alle opere, ecc.), per esigenze di pubblica sicurezza o per urgenti interventi di manutenzione alla rete ad alle opere irrigue, il Consorzio può ridurre, sospendere o ritardare la consegna dell'acqua, dandone comunicazione agli utenti, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

il Consorzio si riserva altresì di stabilire, in tali casi, nuove turnazioni, modifiche alla durata dei turni o temporanee sospensioni del servizio, comunicate tramite il personale consortile, pubblicazioni o servizi di messaggistica.

Parimenti, al fine di conseguire le finalità di risparmio idrico ed energetico e operando nell'interesse collettivo, il Consorzio sospenderà l'irrigazione al verificarsi di precipitazioni significative, in particolare nei bacini serviti da impianti con sollevamento meccanico; anche in tali casi i consorziati non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 1.7 - Responsabilità nell'esercizio dell'irrigazione

L'utilizzatore irriguo è responsabile penalmente e civilmente della corretta custodia dell'acqua e dei danni causati per malgoverno dell'acqua da lui compiuto nell'esercizio dell'irrigazione. Dovrà pertanto evitare, in modo assoluto, che l'acqua possa invadere strade e/o capezzagne o invadere infrastrutture vicine o proprietà private causando danni a terzi.

I proprietari e i conduttori dei terreni compresi nel catasto irriguo consortile devono eseguire nei propri fondi tutti gli interventi occorrenti a ricevere l'acqua e ad assicurare il deflusso tramite i fossi di scolo, anche privati, al fine di garantire la sicurezza idraulica e non arrecare danni a terzi, secondo quanto

disciplinato dal R.D. 368/1904 e dalle disposizioni del Codice Civile, restando il Consorzio sollevato da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti derivanti dall'esercizio dell'irrigazione da parte dell'Utente.

Art. 1.8 - Doveri degli utenti

Gli utenti sono tenuti ad operare per una razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni ed è fatto divieto assoluto di utilizzare l'acqua per fini diversi da quello irriguo.

Per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione, ogni utente deve provvedere:

- a) a sistemare convenientemente le parcelle irrigue in armonia alle esigenze delle colture, in modo da assicurare il migliore e più razionale adacquamento;
- b) a mantenere in efficienza le strutture e le apparecchiature di prelievo/consegna presenti sul proprio fondo e le protezioni relative;
- c) ad impiegare per gli adacquamenti personale competente ed informato su come operare correttamente ed in sicurezza;
- d) a curare che non si verifichino sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi, i quali restano comunque a carico dell'utente che li causa;
- e) a tenere sempre espurgata la rete minore, anche comune a più fondi, che circonda o attraversa i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, le bocchette di consegna e i sifoni;
- f) a sfalcare almeno due volte l'anno, ma in ogni caso quando ce ne fosse bisogno o su invito del Consorzio, le erbe, le ramaglie, le alberature poste ai lati della rete irrigua minore di competenza interaziendale privata, le quali sporgendo su detti corsi d'acqua producessero difficoltà al libero deflusso delle acque;
- g) a mantenere in buono stato di conservazione i ponti ed altri manufatti d'uso particolare di uno o più utenti;
- h) ad adottare tutte le precauzioni e le cautele atte ad evitare danni alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti consortili sia interrati sia fuori terra;
- i) a segnalare tempestivamente al personale consortile danni o fatti che si dovessero verificare alle opere consortili o situazioni di pericolo;
- j) a rispettare le distanze, le fasce di rispetto e le fasce ad alto grado di tutela, così come definite e disciplinate dal Regolamento di Polizia idraulica consortile, da tutti i corsi d'acqua e dalle condotte interrate del reticolo consortile ai sensi dell'art. 133 - R.D.L. 08/05/1904, n. 368;
- k) a consentire al personale e ai mezzi consortili l'accesso ai propri fondi, compresi i cosiddetti "fondi chiusi", per effettuare controlli, manovre, interventi di manutenzione inerenti all'esercizio dell'irrigazione a canali, fossi, condotte irrigue sotterranee, manufatti irrigui in genere, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento di Polizia idraulica consortile.

In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi precedenti il Consorzio agirà secondo quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento di Polizia idraulica consortile.

Il Consorzio non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati ad altri utenti e/o a terzi in conseguenza del ritardato od omesso adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti.

Art. 1.9 - Rispetto delle norme di polizia idraulica

Gli utenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di polizia idraulica di cui al R.D. 368/1904, nonché al Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 /2010 e al Regolamento consortile di polizia idraulica.

In particolare è fatto assoluto divieto di:

- a) intervenire su qualsiasi opera, struttura, canale, condotta, impianto del Consorzio senza regolare concessione, siano essi insistenti su aree di proprietà del Consorzio, demaniali in uso al Consorzio o su aree gravate da servitù d'acquedotto;
- b) danneggiare gli altri utenti mediante manovre non autorizzate di paratoie, derivazione in qualsiasi modo, parziale o totale, o rilascio improprio del corso delle acque;
- c) alterare i manufatti di regolazione e derivazione, l'alveo, le sponde e gli argini dei canali irrigui;
- d) provocare rigurgiti e straripamenti nei canali consorziali;
- e) arare i terreni ricadenti nelle fasce di rispetto, di cui all'art. 6 del regolamento di Polizia idraulica consortile;
- f) immettere acque di derivazione privata nei canali consortili senza preventiva autorizzazione scritta del Consorzio. Le acque immesse senza autorizzazione saranno comunque considerate di competenza del Consorzio;
- g) attingere abusivamente acqua dai canali consorziali e praticare l'irrigazione senza il dovuto consenso del Consorzio o contrariamente alle norme del presente Regolamento e a quelle altre che il Consorzio stesso si riserva di emanare tramite apposite delibere;
- h) utilizzare l'acqua fuori dell'orario di propria competenza, salvo autorizzazione del personale acquaiolo;
- i) impiegare attrezzatura o irrigatori di caratteristiche non conformi a quelle stabilite dal Consorzio;
- j) utilizzare l'acqua a scorrimento ove i terreni sono iscritti nei ruoli consortili per irrigazione ad aspersione o pluvisirrigazione;
- k) utilizzare l'acqua per qualsiasi scopo diverso da quello irriguo.

Art. 1.10 - Sospensione del servizio irriguo per morosità

Nei confronti degli utenti morosi il Consorzio notificherà espressa richiesta di pagamento a saldo diretto delle somme dovute per imposta pura, in luogo della riscossione affidata all'Agente Pubblico, assegnando un termine perentorio di 30 giorni e successivi 15 per le eventuali ulteriori annualità pregresse, decorrente dalla recezione della richiesta stessa.

Decorso detto termine il Consorzio, senza ulteriore avviso, provvederà alla sospensione del servizio irriguo. La riattivazione del servizio sarà disposta una volta complessivamente sanata la posizione di morosità.

Le spese di sospensione e di riattivazione delle forniture andranno a carico dell'utente, secondo le tariffe stabilite nell'annuale delibera di previsione di bilancio.

La sospensione della fornitura contemplata nel presente articolo avrà efficacia anche nei confronti degli eredi ed aventi causa dell'utente.

Art. 1.11 - Penali

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta, oltre al risarcimento dei danni eventualmente causati e, salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, l'applicazione delle penali elencate nel seguito del presente Regolamento, a titolo di risarcimento del danno alla collettività degli utenti.

Ogni utente è responsabile in solido delle infrazioni commesse nel suo fondo, a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi familiari o da terzi comunque da lui dipendenti od aventi con lui rapporti inerenti al fondo.

Nei casi in cui l'infrazione possa essere configurata quale reato di furto d'acqua, il responsabile sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni alle Norme Regolamentari comportano l'applicazione di una penale **da € 200,00 ad € 1.200,00**, nonché delle ulteriori penali previste per i casi specifici riferiti ai diversi bacini irrigui elencati nel seguito del presente Regolamento.

Nella determinazione dell'entità della penale il Consorzio terrà conto dell'infrazione, della gravità del danno arrecato agli utenti ed alle opere consorziali e dei precedenti del contravventore.

A titolo cautelare ed in attesa di applicazione delle sanzioni di legge, il Consorzio si riserva di disporre la sospensione dell'utenza dal servizio irriguo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di aggiornare gli importi delle infrazioni di cui sopra, mediante apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione e di richiedere al trasgressore l'indennizzo per eventuali danni sia diretti, sia indiretti, anche subiti da altri utenti danneggiati.

Le infrazioni al presente Regolamento vengono rilevate da personale del Consorzio con qualifica di Agente Accertatore, avente specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di irrigazione, individuato ex art. 22 L.R. n.1 del 12 febbraio 2012.

Sono altresì soggetti all'applicazione di penale aggiuntiva le seguenti fattispecie di infrazione commesse all'interno dei bacini pluvirrigui:

- a) Utilizzo di un numero superiore di irrigatori del tipo stabilito dal Consorzio per l'irrigazione del settore a cui appartiene: € 200,00 per n. 1 irrigatore in più, maggiorata di € 40,00 per ogni ulteriore irrigatore in più;
- b) Utilizzo di bocaglio di dimensione superiore a quello prescritto: contravvenzione pari a € 200,00 per ugello superiore se montato sugli irrigatori normali; pari a € 400,00 per ugello superiore se montato su irrigatore semovente o gettone fisso;
- c) Irrigazione di terreno sospeso o che ha ottenuto l'esonero dall'irrigazione: divieto di irrigazione e penale pari alla differenza tra il canone già a ruolo ed il doppio dell'intero canone di esercizio irriguo riferito:
 - all'intera superficie esonerata o sospesa nel settore per i bacini Foresto, Paradiso, Pozzi Castiglione - Solferino, Colombarola e pluvirriguo Rodigo-Goito;
 - all'intera superficie conglobata esonerata o sospesa per il bacino di Pozzolengo.

In caso di violazione reiterata delle presenti norme regolamentari, l'importo delle suddette penali aggiuntive verrà raddoppiato.

Art. 1.12 - Procedura di accertamento

Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento da parte di personale consortile con qualifica di "agente accertatore". Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2012 e successive modificazioni.

Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è notificata al trasgressore, immediatamente se presente, una è inviata all'Ufficio di Polizia Idraulica del Consorzio ed una trasmessa agli atti del Consorzio. È prevista la redazione di una quarta copia nel caso in cui sia presente un conduttore in possesso di contratto di affitto.

Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agli agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza e possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalla procedura di accertamento approvata dal Consorzio.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine indicato nel processo verbale di accertamento, il Consorzio procederà con l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Rimangono ferme le ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.

Se necessario il Consorzio dispone in ordine all'eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.

In caso di resistenza è richiesto l'ausilio della forza pubblica.

2. IRRIGAZIONE A SOLLEVAMENTO

Art. 2.1 - Modalità di esercizio

Il sollevamento dell'acqua dal reticolo superficiale deve avvenire con mezzi di proprietà dell'utente a totale suo carico, previa autorizzazione del personale acquaiolo. I mezzi di attingimento dovranno essere mobili e piazzati di volta in volta senza alcun sussidio di opere murarie con l'obbligo al ripristino della sponda in caso di accertato danneggiamento. Sono fatte salve le specifiche autorizzazioni scritte rilasciate per impianti fissi. Il sollevamento tramite turbine assiali è soggetto a supplemento contributivo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione e necessita di preventiva autorizzazione del Consorzio.

È vietato l'attingimento diretto dalla rete irrigua adduttrice principale (Canale Virgilio, Canale Principale, Canale Primario di Mariana, Canale Secondario di Casalmoro, Canale Secondario del Quaglia, Canale Arnò), fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Consorzio.

Agli utenti è fatto assoluto divieto di alterare il regime idraulico di canali e fossi utilizzati per l'irrigazione mediante l'apposizione di ostacoli artificiali o danneggiare le sponde e l'alveo dei canali stessi.

L'adacquamento dovrà essere condotto nel tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle esigenze colturali. A tale scopo il Consorzio potrà mettere a disposizione dell'utente sistemi informatici di consiglio irriguo che consentano un esercizio corretto e parsimonioso della risorsa.

Al fine di garantire un uso razionale dell'acqua irrigua e tutelare l'interesse collettivo, il personale del Consorzio potrà disporre la sospensione dell'irrigazione in caso di situazioni contingenti (es. carenza idrica, rotture, ecc.) o imporre vincoli sull'utilizzo delle attrezzature utilizzate, come ad esempio il diametro dei boccali o il numero di impianti di sollevamento in funzione.

Art. 2.2 - Tutela degli utenti di valle

L'attingimento dai canali consortili non dovrà precludere l'utilizzo irriguo a favore degli altri utenti di valle, in caso di contestazioni l'utente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del personale consortile, che potrà anche ordinare la sospensione immediata dei prelievi ai sensi dell'art. 148 R.D.L. n° 368/04 e richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di persistenza.

Art. 2.3 - Mantenimento e ripristino delle fasce di rispetto

Al termine delle operazioni di attingimento, l'utente dovrà provvedere alla sistemazione del terreno nella fascia di rispetto del canale utilizzata per la posa dell'impianto e al prosciugamento delle eventuali pozzanghere createsi in tali fasce.

Art. 2.4 - Obbligo di manutenzione della rete privata

Ciascun utente è tenuto a mantenere in efficienza la rete privata di propria competenza al fine di garantire il deflusso verso valle delle acque immesse dal Consorzio. In caso di inadempienza il Consorzio richiederà al Comune competente l'emissione di ordinanza di ripristino, riservandosi comunque, in casi urgenti e indifferibili, di intervenire direttamente con rivalsa della spesa.

3. IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO

Art. 3.1 - Utilizzo e consegna dell'acqua

L'utente ha diritto di utilizzare l'acqua erogata dal dispensatore/canaletta/dugale di competenza esclusivamente all'interno dell'orario riportato nel cartellino irriguo. All'inizio del proprio turno l'utente effettua le manovre sulle paratoie di derivazione poste lungo l'asta del dispensatore al fine di far giungere l'acqua alle bocchette che insistono sui propri fondi. Al termine dell'orario di competenza l'utente è obbligato a consegnare l'acqua alla bocchetta di derivazione posta in posizione più favorevole per l'utente successivo o a quella specificatamente prescritta dal Consorzio.

Nel caso di irrigazione mediante fossi e dugali naturali non soggetta a turnazioni predefinite, le tempistiche di adacquamento saranno stabilite direttamente dal personale acquaiolo in funzione della situazione idrica.

Per i bacini a scorrimento alimentati mediante centrali di sollevamento (Gatti, Foresto) è fatto obbligo all'utente che non intende usufruire del proprio turno irriguo di avvisare tempestivamente l'acquaiolo ai fini del risparmio energetico e idrico.

Art. 3.2 - Orari irrigui

Gli orari irrigui sono stabiliti dal Consorzio sulla base del catasto dei terreni a ruolo e vengono consegnati a tutti gli utenti dal personale del Consorzio.

L'orario tiene conto dei tempi di percorrenza dell'acqua e dell'eventuale svuotamento della canaletta distributrice; nel caso di utenze molto estese il calcolo è eseguito tenendo come riferimento la bocchetta di consegna più lontana da raggiungere.

Gli orari irrigui non hanno scadenza temporale e sono validi sino a nuova comunicazione di rifacimento. Il Consorzio si riserva la possibilità di aggiornarli e/o modificarli in funzione delle proprie esigenze e/o di modifiche significative del territorio (es. realizzazione di nuovi insediamenti, nuovi accatastamenti, ecc.).

Il Consorzio potrà altresì disporre, nel corso della stagione e in caso di necessità contingenti, come ad esempio la carenza di risorsa idrica, rotture, ecc., modifiche temporanee agli orari in vigore. Ogni modifica sarà tempestivamente comunicata agli Utenti mediante il personale acquaiolo, pubblicazioni o servizi di messaggistica.

Art. 3.3 - Richieste di variazione agli orari irrigui

Eventuali richieste di modifica, accorpamento, ecc. agli orari irrigui dovranno essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno. Le richieste saranno accolte solo se conformi alle regole generali di fattibilità e se non comportano danni e/o aggravii agli utenti coinvolti nello spostamento. Richieste urgenti di variazioni, inoltrate in corso di validità dell'orario e durante la stagione irrigua potranno essere accettate solo se adeguatamente motivate.

L'utente che richiede la modifica di orari irrigui nei bacini serviti da dispensatori dovrà:

- compilare il modulo "Richiesta spostamento turno di irrigazione";
- ottenere l'assenso scritto delle altre utenze coinvolte nello spostamento;
- farsi carico della raccolta degli orari da modificare;
- accettare eventuali tempi di percorrenza aggiuntivi (corrivazioni), causati dalle variazioni in oggetto.

Art. 3.4 - Concessione di bocchetta suppletiva

In caso di necessità l'utente può richiedere al Consorzio, inoltrando domanda formale tramite posta elettronica certificata o mail, lo spostamento di una o più bocchette irrigue. I lavori di chiusura delle bocchette esistenti e di realizzazione delle nuove derivazioni verranno eseguiti dal personale consortile, con addebito di tutte le spese sostenute a carico della ditta richiedente.

Non è consentita invece l'apertura di bocchette aggiuntive, salvo il caso in cui il tratto di dispensatore / dugale interessato sia terminale e non arrechi alcun danno alle altre utenze. Sarà comunque facoltà del personale consortile stabilire se la richiesta potrà essere accolta o respinta.

Art. 3.5 - Spostamento / dismissione di tratti di dispensatore

L'utente può presentare al Consorzio richiesta formale di spostamento di uno o più tratti della rete di distribuzione irrigua, tale richiesta sarà valutata dal Consorzio sulla base della fattibilità tecnica e delle normative vigenti.

L'utente può altresì presentare richiesta formale di dismissione di tratti della rete di distribuzione irrigua mediante stipula di atto di convenzione che definisca la titolarità della rete dismessa, nel rispetto del Regolamento di polizia idraulica consortile, previo eventuale indennizzo al Consorzio a carico del richiedente. Qualora la richiesta di dismissione sia conseguente allo spostamento della rete, dovrà dapprima esserne valutata la fattibilità tecnica.

Gli iter di spostamento o dismissione sono disciplinati dall'art. 16 del regolamento di Polizia Idraulica consortile.

Art. 3.6 - Manovre di regolazione

Il personale del Consorzio eseguirà unicamente le manovre di apertura e chiusura delle derivazioni di testa dei dispensatori / dugali dai canali adduttori; le manovre delle paratoie per la distribuzione sugli appezzamenti ed i cambi di utenza dovranno essere eseguite direttamente dagli utenti stessi operando

nel rispetto delle normative di sicurezza nonché attenendosi scrupolosamente all'orario irriguo assegnato e alle disposizioni del personale acquaiolo.

Nei bacini irrigati mediante dispensatori gli utenti sono altresì responsabili del corretto utilizzo e custodia delle paratoie di regolazione.

Art. 3.7 - Transito dell'acqua

Salvo particolari eventi climatici che, a giudizio del Consorzio, richiedessero la non apertura della erogazione alla bocca di presa del dugale, dovrà essere comunque garantito dagli utenti il transito delle acque, anche nel caso di mancato utilizzo delle stesse per l'irrigazione dei propri terreni. Dovrà, pertanto, essere assicurato il deflusso delle acque tramite i fossi di scolo, anche privati, al fine di garantire la sicurezza idraulica della zona.

4. PLUVIRRIGAZIONE

Art. 4.1 - Modalità di erogazione

La distribuzione dell'acqua viene effettuata col sistema pluvirriguo, ossia a mezzo di condotte interrate con acqua in pressione idonea al funzionamento di irrigatori con ali mobili o con semovente ad ala avvolgente.

La distribuzione dell'acqua ai singoli consorziati viene effettuata nel rispetto dei turni definiti dal Consorzio tramite gli orari irrigui.

Il Consorzio potrà disporre, nel corso della stagione e in caso di necessità contingenti, come ad esempio la carenza di risorsa idrica, modifiche temporanee agli orari in vigore. Ogni modifica sarà tempestivamente comunicata agli Utenti mediante il personale acquaiolo, pubblicazioni o servizi di messaggistica.

Il ripristino della messa in esercizio degli impianti avverrà a seguito della richiesta da parte dell'utenza di una portata minima, variabile da zona a zona, che consenta di mantenere gli impianti in funzione.

Art. 4.2 - Orari irrigui

Gli orari irrigui sono definiti dal Consorzio sulla base del catasto dei terreni a ruolo e vengono consegnati a tutti gli utenti a cura del personale del Consorzio.

La ripartizione delle ore irrigue viene effettuata, nell'ambito di ogni "settore", "comizio" irriguo, in misura direttamente proporzionale alla superficie irrigabile. Per il bacino irriguo di Pozzolengo non diviso in settori, la ripartizione delle ore irrigue viene effettuata in misura direttamente proporzionale alla superficie irrigabile di ogni singola utenza/partita.

Gli eventuali periodi di sosta dell'irrigazione potranno essere utilizzati, previa autorizzazione dell'acquaiolo, solo nei casi in cui il turno di irrigazione dovesse venire interrotto per guasti dell'impianto pluvirriguo. In caso di guasti l'utente che in quel momento sta irrigando dovrà tempestivamente chiudere la saracinesca e avvisare l'acquaiolo di riferimento.

Gli orari irrigui non hanno scadenza temporale e sono validi sino a nuova comunicazione di rifacimento. Il Consorzio si riserva la possibilità di aggiornarli e/o modificarli in funzione delle proprie esigenze e/o di modifiche significative del territorio (es. realizzazione di nuovi insediamenti, nuovi accatastamenti, ecc.).

Art. 4.3 - Richieste di variazione agli orari irrigui

Eventuali richieste di modifica, accorpamento, ecc. agli orari irrigui dovranno essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno. Le richieste saranno accolte solo se conformi alle regole generali di fattibilità e se non comportano danni e/o aggravi agli utenti coinvolti nello spostamento. Richieste urgenti di variazioni, inoltrate in corso di validità dell'orario e durante la stagione irrigua potranno essere accettate solo se adeguatamente motivate.

L'utente che richiede la modifica di orari irrigui dovrà:

- compilare il modulo "Richiesta spostamento turno di irrigazione";
- ottenere l'assenso scritto delle altre utenze coinvolte nello spostamento;
- farsi carico della raccolta degli orari da modificare.

Art. 4.4 - Concessione di idranti suppletivi

Quando non vi sia pregiudizio per i contenuti o per il Consorzio, può essere concessa, su domanda dell'utente interessato tramite apposito modello, la posa di altri idranti limitatamente alle sole tubazioni comiziali o secondarie, con esclusione delle adduttrici o primarie.

La spesa per l'installazione degli idranti suppletivi sarà ad esclusivo carico del richiedente e le opere verranno eseguite direttamente dal Consorzio o da ditta incaricata con onere a totale carico dell'utente richiedente.

Gli idranti suppletivi rimarranno di esclusiva proprietà del Consorzio, salva la facoltà ed il diritto di rimuoverli in caso di necessità; in tal caso l'utente concessionario, per tale soppressione, non potrà pretendere alcun indennizzo o rimborso di spesa nei riguardi del Consorzio.

È possibile richiedere la posa di nuove condotte e idranti in appendice all'impianto esistente, con cura e spese di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della ditta richiedente.

Art. 4.5 - Obblighi degli utenti

Ogni utente è tenuto a controllare eventuali perdite d'acqua dagli idranti e condotte che attraversano il suo fondo. Egli dovrà vigilare, durante il suo orario, affinché non avvengano perdite o sottrazioni di acqua in suo danno essendo responsabile dell'utilizzo dell'acqua nell'orario assegnato e dovrà operare al fine di garantire l'uso razionale della risorsa ed evitare danni a persone o cose.

Ciascun utente potrà utilizzare l'acqua di sua spettanza solamente nelle ore fissate dall'orario di distribuzione riportate nel proprio cartellino - orario, utilizzando solo gli idranti di presa o consegna ubicati sul proprio fondo o comuni con i fondi limitrofi facenti parte dello stesso settore.

Egli dovrà servirsi dell'acqua stessa per irrigare esclusivamente col metodo a pioggia o per microirrigazione servendosi, a tale scopo, delle proprie attrezzature.

Gli utenti a fine stagione sono obbligati a pulire e ripristinare i pozzetti a protezione degli idranti e scaricare l'acqua rimasta nelle teste d'idrante, per prevenire i danni provocati dal gelo.

Gli utenti devono inoltre segnalare con mezzi idonei l'ubicazione degli idranti, al fine di evitare danni arrecati dai mezzi meccanici agricoli.

Gli utenti dovranno altresì mantenere in perfetta efficienza gli impianti irrigui privati al fine di evitare sprechi d'acqua.

Art. 4.6 - Richiesta di nuova inclusione nel perimetro irriguo

Le richieste di nuova inclusione nel perimetro irriguo dovranno essere inoltrate al Consorzio entro il 31 gennaio tramite l'apposita modulistica. Le istanze saranno valutate dall'ufficio tecnico consorziale e verranno accolte, con provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione, in funzione dell'effettiva disponibilità di orario e dotazione irrigua. I terreni di nuova inclusione verranno assoggettati al pagamento del diritto di allacciamento, definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, da versare contestualmente all'accoglimento dell'istanza.

Nel caso la richiesta di nuova inclusione venga presentata da una ditta non consorziata, la superficie minima di inclusione dovrà essere di ha 0.30.00.

Art. 4.7 - Richiesta di modifica ai tracciati delle condotte irrigue

Gli utenti hanno facoltà di richiedere eventuali modifiche ai tracciati delle condotte, ad esempio per frazionamento di terreni, realizzazione di costruzioni, impianti colturali, frutteti, vigneti, ecc.

Per l'esecuzione di queste opere, trattandosi di modifiche o allacciamenti di una rete di tubazioni consortili, dovrà essere presentata specifica istanza al Consorzio; le opere saranno eseguite dal Consorzio o da ditta incaricata con onere a totale carico della ditta richiedente, salvo accordi specifici che potranno essere definiti con il Consorzio. Qualora i lavori vengano eseguiti dalla ditta richiedente, gli stessi dovranno avvenire sotto la stretta sorveglianza del Consorzio.

Nel caso specifico in cui un terreno irriguo subisca un frazionamento, ciascuna delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento conserverà il vincolo a ricevere le acque di irrigazione del Consorzio e l'obbligo a corrispondere i contributi di irrigazione. Tutte le opere che risultassero necessarie per consentire l'irrigazione delle nuove unità frazionate saranno a totale carico del proprietario della porzione per la quale le opere si rendano necessarie.

Nel caso di realizzazione di una nuova linea irrigua in sostituzione di una esistente, la servitù di acquedotto è trasferita alla nuova tubazione, che diviene di competenza del Consorzio. Il tratto dismesso di condotta originaria resta di proprietà del Consorzio con obbligo dei proprietari di consentirne la dismissione e la rimozione in futuro senza riconoscimento di eventuali danni arrecati. In alternativa la ditta interessata può chiedere l'acquisizione del tratto di condotta dismessa assumendosi a suo totale carico gli eventuali futuri lavori di rimozione e smaltimento.

Qualora il Consorzio abbia interesse all'esecuzione dello spostamento, potrà concorrere alla spesa per l'esecuzione dei lavori nella misura:

- del 50% con mantenimento in capo al Consorzio della tubazione preesistente e obbligo dei proprietari di consentirne la dismissione e la rimozione in futuro senza risarcimento danni;
- del 70% con trasferimento della proprietà della tubazione preesistente alla ditta richiedente.

È fatta salva, previa determinazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, la stipula di accordi diversi in funzione di particolari esigenze o situazioni locali.

Art. 4.8 - Accesso alle condotte e agli impianti

Il personale preposto al controllo, sorveglianza e manutenzione degli impianti e delle reti irrigue ha facoltà di accedere in qualsiasi momento alle condotte e agli impianti in tutto il comprensorio consortile, compresi i "fondi chiusi" e i terreni che hanno ottenuto l'esonero dall'irrigazione o lo stralcio con condotta irrigua servente altri terreni.

In caso di impossibilità di accesso a determinati terreni il Consorzio si riserva la facoltà di installare saracinesche al di fuori delle recinzioni imputando il relativo costo agli interessati.

Art. 4.9 - Mancato utilizzo dell'acqua

Se un utente non volesse servirsi dell'acqua per irrigare, la stessa rimarrà nella totale disponibilità del Consorzio e non potrà in alcun modo cederla ad altri utenti del settore o fuori settore, senza il consenso del Consorzio.

Art. 4.10 - Danni alle strutture consortili

I consorziati sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni all'impianto pluvirriguo consortile: tubi, idranti, valvole, sfiati, saracinesche, ecc. e, nel caso di rotture o malfunzionamento, dovranno informare tempestivamente il guardiano o l'ufficio tecnico del Consorzio.

L'utente che provoca dei danni alle strutture consortili (tubazioni, bocchette, manufatti, ecc.) è tenuto ad avvertire immediatamente l'ufficio tecnico consorziale o l'accaiolo, che provvederà a riparare il danno addebitandone la spesa a carico dell'utente stesso. Qualora tale danno venisse provocato nel periodo irriguo, oltre alla spesa di normale riparazione, il Consorzio si riserva di addebitare all'utente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla mancata irrigazione.

Art. 4.11 - Attrezzature e dotazioni irrigue

L'irrigazione potrà essere attuata mediante attrezzature e dotazioni conformi alle direttive tecniche riportate nel presente Regolamento o nei cartellini irrigui o a quelle che potranno essere eventualmente deliberate dal Consorzio anche nel corso della stagione irrigua per motivi contingenti.

Ciascun utente è tenuto ad esibire al Consorzio, anche dietro semplice richiesta verbale, la documentazione tecnica relativa all'apparecchiatura in uso da cui risulti l'idoneità del mezzo rilasciata dalla ditta fornitrice e i parametri di funzionamento.

Il Consorzio si riserva la facoltà di installare appositi strumenti di monitoraggio e controllo dell'acqua erogata e potrà disporre l'installazione di limitatori di portata.

L'utilizzo di dispositivi non conformi comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente Regolamento.

ZONA COLLI MORENICI

1) ALA MOBILE CON IRRIGATORI

Le ali mobili, comprensive di condotte, raccordi e irrigatori, potranno essere utilizzate secondo le esigenze dell'utente purché gli irrigatori finali siano in numero non superiore a quello fissato dal Consorzio per il settore di appartenenza e che le loro caratteristiche di erogazione d'acqua siano uguali o minori di quelle stabilite dal Consorzio. In particolare, gli irrigatori utilizzati devono montare ugelli con boccaglio massimo Ø 8mm.

L'ala mobile del settore è stabilita in n° di 6 irrigatori per i bacini Paradiso, Foresto, Pozzi Castiglione - Solferino e Pozzolengo, mentre per il Bacino Colombarola il numero degli irrigatori in dotazione ad ogni settore irriguo viene indicato sull'orario di irrigazione, consegnato ad ogni utente, in relazione alla superficie irrigua del settore stesso.

2) IRRIGAZIONE CON ROTOLONE SEMOVENTE

Il boccaglio da applicare al rotolone è stabilito in ragione del numero di irrigatori in dotazione all'utenza o al settore di appartenenza. Per i rotoloni a 2 fori, quello inferiore viene computato alla stregua di n.1 irrigatore, e l'ugello non deve essere superiore a Ø 8 mm. Nell'ipotesi di dotazione n° 6 irrigatori, il rotolone con due fori dovrà montare un ugello Ø 16 mm e un ugello Ø 8 mm.

È parimenti consentito l'utilizzo del gettone installato su irrigatore fisso, purché siano rispettate le regole stabilite per il rotolone semovente.

3) MICROIRRIGAZIONE

Per gli impianti fissi con microirrigatori (spruzzi o gocciolatori), potrà essere prescritta l'installazione di un limitatore di pressione o altra strumentazione di misura e controllo di caratteristiche definite dal Consorzio.

ZONA RODIGO-GOITO

1) IRRIGAZIONE CON ROTOLONE SEMOVENTE

In caso di utilizzo di rotolone semovente il boccaglio da applicare al rotolone è stabilito in ragione del settore di appartenenza.

È parimenti consentito l'utilizzo del gettone installato su irrigatore fisso, purché siano rispettate le regole stabilite per il rotolone semovente.

2) MICROIRRIGAZIONE

Per gli impianti fissi con microirrigatori (spruzzi o gocciolatori), potrà essere prescritta l'installazione di un limitatore di pressione o altra strumentazione di misura e controllo di caratteristiche definite dal Consorzio.

Art. 4.12 - Riparto dei costi energetici

Il riparto dei costi energetici sostenuti dal Consorzio sarà effettuato, su tutti i terreni che hanno usufruito dell'irrigazione, con esclusione pertanto di quelli esonerati e sospesi secondo gli specifici criteri stabiliti dal Piano di Classificazione degli Immobili.

In caso di emissione di ruolo suppletivo dovuto a maggiori spese energetiche, lo stesso non sarà applicato ai terreni sospesi o che hanno beneficiato dell'esonero.